



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MADDALO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE BLASI	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CORDELLA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2623/11  
depositato il 14/11/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030702143/2011 RES. ALTRO 2606  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE



Il Segretario  
IL COLLABORATORE TRIBUTARIO  
(Carmela FRASSANTE)

SEZIONE  
N° 4  
REG.GENERALE  
N° 2623/11  
UDIENZA DEL  
23/01/2015 ore 09:00

SENTENZA  
N°  
801/04/15

PRONUNCIATA IL:  
23 GEN. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
16 MAR. 2015

A

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 14.11.2011 la soc. [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Villani presso lo studio del quale, in Lecce, elegge domicilio, impugna l'avviso di accertamento relativo ad Ires più sanzioni per l'anno di imposta 2006, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Lecce.

Riferisce che tale atto è conseguente al diniego posto dall'Ufficio alla istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis, comma 8 del DPR 600/73 esplicitando e documentando le ragioni di tale richiesta. Tale diniego comunque era stato regolarmente impugnato dalla società ricorrente presso la C.T.P. di Lecce che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 93/5/08 depositata in data 14.04.2008; ciononostante veniva ugualmente emesso avviso di accertamento per tale annualità per Ires più sanzioni che qui viene impugnato per violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73, difetto di sottoscrizione dell'atto; eccesso di potere laddove l'Ufficio considera come mai presentata la richiesta di disapplicazione anche ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale presentato dalla società contro l'avviso di accertamento, la cui declaratoria è di esclusiva spettanza del giudice; infondatezza nel merito ed illegittimità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza. Chiede che venga disposto l'annullamento totale dell'atto impugnato con condanna dell'A.F. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con distrazione a favore del difensore.

Si costituisce in atti l'Agenzia delle Entrate di Lecce e chiede il rigetto del gravame ritenendo infondate in fatto e in diritto le eccezioni poste dalla società ricorrente. Con vittoria di spese di lite. AM

**MOTIVI DELLA DECISIONE:** L'accertamento Ires più sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate, trae origine dalla dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di interpello disapplicativo dell'art. 30 della Legge 724/1994, a seguito della quale veniva rettificato il reddito di impresa.

Tanto premesso la società ricorrente ha provato, con il tempestivo ricorso proposto contro la richiesta di interpello disapplicativo per la disciplina delle società non operative che, per ragioni oggettivamente non opponibili alla volontà dell'imprenditore, non erano stati conseguiti i redditi minimi correlati all'oggetto sociale.

Su tale oggetto risulta in atti sentenza n.93/5/08 della sez. 5 della C-T.P. di Lecce favorevole alla società ricorrente che ha disposto l'annullamento dell'atto di diniego della richiesta di interpello. Tale sentenza veniva impugnata dall'Ufficio dinanzi alla C.T.R. la quale, con decisione della sez. 22 depositata il 16.01.2012, rigettava l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.

L'avviso di accertamento in questa sede impugnato deve essere conseguentemente annullato in quanto emesso in ragione di un presupposto che la giurisdizione di merito ha ritenuto illegittimo. Le altre eccezioni poste dalla società ricorrente vengono assorbite dall'accoglimento del ricorso per mancanza del presupposto impositivo.

Non appare infine utile a questo Collegio, in ragione della invocata collaborazione tra contribuente e fisco, la caparbia con la quale l'Amministrazione Finanziaria insiste nel sostenere le proprie tesi.

Le spese seguono la soccombenza che si liquidano con distrazione a favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI €. 2.986,76 CON DISTRAZIONE A FAVORE DEL DIFENSORE.

Lecce, 23.01.2015

Il Relatore

Il Presidente

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)